


**Al Presidente del Consiglio regionale c/o  
il Settore Segreteria Assemblea e Affari  
Generali**

**PROPOSTA DI LEGGE**

di iniziativa del consigliere regionale Pietro Raso, recante:

**“Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 - Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria”**

**Il Consigliere**



## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La proposta emendativa ha l'obiettivo prioritario ed urgente, in continuità con precedenti ed analoghe proposte emendative, tenuto conto, altresì e soprattutto delle pesanti ripercussioni socio-economiche dovute all'attuale emergenza pandemica, di spostare alcuni termini decorsi, inerenti l'approvazione dei nuovi strumenti urbanistici generali da parte delle amministrazioni comunali e limitativi per l'adeguamento dei medesimi strumenti alla LR 19/2002 ed alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica (QTRP), approvato con D. C. R. n. 134/2016 nonché di dare coerenza alle singole attività che concorrono all'elaborazione del Piano Paesaggistico attraverso il quale il medesimo QTRP acquista valenza paesaggistica.

Quanto sopra, anche nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui agli articoli 17 bis e 25 bis della L.R. 19/2002, tenuto conto che, in ogni caso, a seguito delle attività di copianificazione con il MIC (ex MIBACT), entro il 30/06/2022, la Giunta regionale procederà con l'aggiornamento dell'elenco dei Centri Storici di cui alla D.G.R. n. 44 del 10.02.2011, ed approverà per i medesimi un apposito "Disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed urbanistico".

L'articolo 1 introduce all'art. 25 bis della L.R. 19/2002 il comma 2 bis, che riveste carattere di urgenza atteso che all'attenzione dell'amministrazione regionale pervengono numerose richieste e diffide in ordine alla definizione di pratiche paesaggistiche che risultano sospese dai diversi uffici competenti ad esprimere pareri. Tale criticità ha determinato una situazione di incertezza circa l'applicazione della normativa vigente con ripercussioni negative sul territorio dal punto di vista non solo pianificatorio ma anche socio-economico. La nuova scrittura dell'art. 25 bis, confermando le modalità operative già stabilite per la redazione congiunta con il Ministero del Piano Paesaggistico si rivela strategica per garantire, in armonia con la Convenzione Europea sul Paesaggio, la fruizione e salvaguardia del paesaggio attraverso la corretta gestione della sua pianificazione che comporta, inevitabilmente, il giusto temperamento tra i doveri della pubblica amministrazione di istruire le pratiche e i diritti dei terzi a che sia garantita la definizione delle stesse e la certezza del diritto.

Si rappresenta, inoltre, che tale procedura proposta viene applicata dalla Regione Basilicata nell'ambito dell'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale, che con apposita singola deliberazione di Giunta regionale approva la documentazione tecnica di volta in volta valutata dal Comitato Tecnico Paritetico inerente l'attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 48 della LR 19/2002, stabilendo che, a seguito delle attività di copianificazione con il MIC (ex MIBACT), entro il 30/06/2022, la Giunta regionale, previo parere da parte della Commissione consiliare competente, anche in linea con quanto previsto dall'art. 17 delle disposizioni normative del QTRP, aggiorna l'elenco dei Centri Storici di cui alla D.G.R. n. 44 del 10.02.2011, ed approva per i medesimi un apposito "Disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed urbanistico".

L'articolo 3 modifica il comma 3 dell'articolo 51 della LR 19/2002, precisando che i divieti nelle zone agricole non devono intendersi come divieti generalizzati, ma sono ovviamente fatte salve le vigenti normative di settore (comunitarie, nazionali e regionali). A titolo d'esempio, il combinato disposto della normativa specifica di settore sull'attività di estrazione da cava, art. 26 della LR 40/2009 ed art. 61 del RR 3/2011, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui alla medesima normativa specifica di settore, prevede espressamente che l'apertura di nuove cave e/o l'ampliamento sia fattibile anche in "zone agricole non vincolate". Ciò, in ogni caso, sempre nel rispetto delle procedure inerenti l'ammissibilità delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici che dovessero configurarsi.

L'articolo 4, modificando i commi 1 e 5 dell'articolo 65 della LR 19/2002, trasla il termine al 31 dicembre 2023 affinché tutti i comuni della Regione Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'articolo 27 ter, approvino il Piano strutturale comunale o associato.

Tale termine appare congruo, anche con riferimento al percorso di collaborazione programmato con il Segretario Regionale del MIC (ex MIBACT) per l'accompagnamento agli enti territoriali nell'attuazione delle leggi urbanistica e del QTRP e ciò anche per l'emanazione di specifiche direttive finalizzate alla

redazione dei nuovi strumenti urbanistici locali e nelle attività di verifica di coerenza di quelli già in essere e ciò in aggiunta alle pattuizioni già intervenute ed in essere tra Regione Calabria e Mibact (nella sua articolazione centrale e periferica) per la redazione del Piano Paesaggistico.

Il Dipartimento competente in materia di urbanistica, ai fine di fornire un'uniforme applicazione della normativa regionale in ordine alle disposizioni transitorie previste dall'art. 65 della Legge Urbanistica Regionale n. 19/02 ss.mm.ii, ha emanato con una prima nota prot. SIAR n. 222149 del 26/06/2018 e successiva prot. SIAR n. 289361 del 10/09/2020, una "Circolare contenente chiarimenti relativi alla L.R. n. 19/02 e ss.mm.ii. e alle disposizioni normative Tomo IV QURP".

Da ultimo, il Dipartimento competente in materia di urbanistica ha emanato la nota prot. SIAR n. 112935 del 10/03/2021, con la quale è stato evidenziato, tra l'altro, quanto di seguito riportato.

"Anche rispetto a tutto quanto sopra riportato ed anche successivamente alla data del 31/12/2017, in continuità, fino allo stato attuale, i Comuni - in qualità di Amministrazioni/Autorità Procedenti, e, quindi, Enti Competenti titolari del procedimento di formazione ed approvazione di un determinato strumento di pianificazione territoriale ed urbanistica e di governo del territorio a scala comunale, demandate ai sensi dell'art. 4 della LUR - anche acquisendo i relativi pareri dei diversi Dipartimenti regionali, hanno continuato ad attivarsi per concludere l'iter di approvazione dei piani, secondo le relative procedure di legge adottate, adempiendo (anche successivamente al 31/12/2017) e sottraendosi alle condizioni di cui agli artt. n. 28 e 67 della LR 19/2002, considerando, quindi, manifestamente il termine del 31 dicembre 2017 di cui al comma 1 dell'art. 65 della LR 19/2002 non come termine perentorio, bensì come termine ordinatorio per l'approvazione dei Piani Strutturali Comunali.

Di contro, per i Comuni che sono stati e continuano ad essere inadempienti e, come tali, soggetti alle condizioni di cui agli artt. n. 28 e 67 della LR 19/2002, la Regione non si è (ancora) mai attivata per i poteri sostitutivi di cui al comma 5 dell'art. 65, fatta eccezione per alcuni commissariamenti ad acta, rientranti in casi particolari ed effettuati su espressa richiesta dei medesimi Comuni interessati. Prova ne è che l'ultima proposta deliberativa, recante "Disposizioni sulla procedura di attuazione del disposto normativo di cui all'art. 28 della Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela. Governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria)" non ha avuto seguito ed è stata restituita con note prot. SIAR n. 48746 del 09/02/2018 e n. 120632 del 04/04/2018".

Per tutto quanto sopra esposto, per come fino ad oggi interpretato manifestamente nei fatti e, quindi in continuità amministrativa rispetto alla medesima generalizzata interpretazione - il termine del 31 dicembre 2017 di cui al comma 1 dell'art. 65 della LR 19/2002 deve intendersi come termine ordinatorio e, pertanto, i successivi commi del medesimo art. 65 - le cui relative procedure sono tutte valide e vigenti - non sono soggetti a vincoli temporali perentori".

L'articolo 4, altresì, al comma 2 dell'articolo 65, aggiunge il comma 2 quater, con il quale si prevede (per come avviene già in sostanza a seguito della delega delle funzioni di cui alla LR 19/2002) che i Comuni, tramite il Consiglio Comunale, procedono all'adozione ed approvazione di varianti agli strumenti urbanistici (Piani regolatori generali e Programmi di fabbricazione), già approvati dalla Regione, secondo quanto statuito dall'art. 42, comma 2, lett. b), d.lgs. 267/2000, che attribuisce espressamente al medesimo Consiglio comunale la competenza in materia di approvazione dei piani territoriali ed urbanistici, nel rispetto del procedimento previsto dalle vigenti disposizioni normative e dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. Nel procedimento il Settore regionale competente in materia di urbanistica interviene per formulare osservazioni e valutazioni, per gli aspetti ed i profili di stretta e specifica competenza urbanistica, propedeutiche all'approvazione da parte del Comune.

L'art. 5 modifica il comma 2 dell'articolo 73 della LR 19/2002, espungendo il termine del 31 dicembre 2021 che viene traslato al comma 6 del medesimo articolo, aggiornandolo al 31 dicembre 2023, affinché tutti gli strumenti urbanistici generali vigenti, nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui agli articoli 17 bis e 25 bis della LR 19/2002 e del relativo coordinamento previsto dall'articolo 145 del d.lgs. 42/2004, siano adeguati alla medesima LR 19/2002 ed alle disposizioni di salvaguardia del Quadro Territoriale Regionale a valenza paesaggistica.

Le amministrazioni comunali che hanno adempiuto alle suddette disposizioni di legge sono ancora oggi bassissime. Tale circostanza è riconducibile alle note difficoltà in cui versano i comuni in materia sia di risorse umane che di risorse finanziarie, appesantite ulteriormente dall'intervenuta emergenza sanitaria che ha di fatto rallentato i procedimenti in itinere in capo agli enti territoriali; l'effetto negativo dell'inadempimento dell'ente precedente comporterebbe, come diretta conseguenza, inevitabili danni economici e sociali nei confronti di soggetti privati e di intere categorie professionali in quanto sarebbe inevitabilmente preclusa su tutto il territorio calabrese l'attività urbanistico-edilizia.

L'articolo 6 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 7 contiene le disposizioni per l'entrata in vigore della presente legge.

### RELAZIONE FINANZIARIA

La presente legge non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale. Infatti, come già ampiamente argomentato nella relazione illustrativa, le modifiche previste nell'articolo sono di natura prettamente ordinamentale.

**Tab. 1 - Oneri finanziari:**

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Modifiche all'articolo 25-bis della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 2	Modifiche all'articolo 48 della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 3	Modifiche all'articolo 51 della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 4	Modifiche all'articolo 65 della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 5	Modifiche all'articolo 73 della l. r. 19/2002	\	\	0,00
Art. 6	Clausola di invarianza finanziaria	\	\	0,00
Art. 7	Entrata in vigore	\	\	0,00

**Tab. 2 Copertura finanziaria:**

Programma Capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				0,00

**Proposta di legge recante: “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 16 aprile 2002, n. 19  
- Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge urbanistica della Calabria”**

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 25-bis della l. r. 19/2002)*

1. L'articolo 25-bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. La Giunta regionale, a seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, previo parere da parte della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, approva con atto deliberativo le singole attività di cui all'articolo 143, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali) che concorrono all'elaborazione del Piano paesaggistico regionale. A far data dalla pubblicazione sul BURC della predetta deliberazione di Giunta regionale le relative previsioni e prescrizioni sono immediatamente cogenti e prevalenti sulle previsioni dei piani territoriali ed urbanistici”.

**Art. 2**

*(Modifiche all'articolo 48 della l. r. 19/2002)*

1. L'articolo 48 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così sostituito:

“Art. 48

(Centri storici)

1. A seguito delle attività di copianificazione con il competente Ministero, entro il 30 giugno 2022, la Giunta regionale, previo parere da parte della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento, anche in linea con quanto previsto dall'art. 17 delle disposizioni normative del QTRP, definisce ed aggiorna l'elenco dei Centri storici di cui alla D.G.R. n. 44 del 10 febbraio 2011 ed approva per i medesimi un apposito “disciplinare per gli interventi di recupero, valorizzazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed urbanistico”.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 indica norme, metodologie, strumenti e tecniche necessarie a garantire che gli interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio e urbanistico regionale dei Centri storici vengano eseguite con tecniche e materiali locali compatibili al manufatto e al contesto ambientale nonché in osservanza della normativa vigente in materia.

3. I comuni della Calabria applicano le norme di cui al predetto disciplinare, come strumentazione urbanistica di salvaguardia che sostituisce, per le parti in contrasto, la normativa urbanistica vigente nel comune”.

**Art. 3**

*(Modifiche all'articolo 51 della l. r. 19/2002)*

1. il comma 3 dell'articolo 51 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato: “dopo la parola “agricola”, sono aggiunte le seguenti parole: “, fatte salve le vigenti normative di settore ed, in ogni caso, nel rispetto delle procedure inerenti l'ammissibilità delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici”;

#### **Art. 4**

*(Modifiche all'articolo 65 della l. r. 19/2002)*

1. L'articolo 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 1 le parole “*entro e non oltre il 31 dicembre 2017*” sono soppresse;

b) dopo il comma 2 ter, è aggiunto il seguente comma:

“2-quater. I Comuni, tramite il Consiglio comunale, procedono all'adozione ed approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici (Piani regolatori generali e Programmi di fabbricazione) di cui al comma 2, già approvati dalla Regione, secondo quanto statuito dall' articolo 42, comma 2, lett. b), d.lgs. 267/2000, che attribuisce espressamente al medesimo Consiglio comunale la competenza in materia di approvazione dei piani territoriali ed urbanistici, nel rispetto del procedimento previsto dalle vigenti disposizioni normative e dei relativi pareri, nulla osta, autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati prescritti dalle vigenti normative. Nel procedimento, il settore regionale competente in materia di urbanistica, interviene per formulare osservazioni e valutazioni, per gli aspetti e i profili di stretta e specifica competenza urbanistica, propedeutiche all'approvazione da parte del Comune”.

c) al comma 5, dopo le parole non adempiono, sono aggiunte le parole: “, entro il 31 dicembre 2023,”

#### **Art. 5**

*(Modifiche all'articolo 73 della l. r. 19/2002)*

1. L'articolo 73 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 2 le parole “*entro il 31 dicembre 2021*” sono soppresse;

b) al comma 6, dopo le parole “non adempiono” sono aggiunte le seguenti “, entro il 31 dicembre 2023,”.

#### **Art. 6**

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### **Art. 7**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.